

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Art. 8

(Comitato tecnico-scientifico per le aree protette) (5)(6)

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di biodiversità è istituito, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, di seguito denominato Comitato, quale organo di consulenza scientifica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri obbligatori, ai sensi delle successive disposizioni, nelle seguenti materie:

- a) piani di conservazione e sviluppo dei parchi o delle riserve e loro varianti;
- b) regolamenti dei parchi o delle riserve e modifiche dei medesimi;
- c) istituzione dei biotopi;
- d)

(ABROGATA)

- e) misure di conservazione e piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000;
- f) istituzione di nuove aree naturali disciplinate dalla presente legge;
- g)

(ABROGATA)

(8)(9)(10)(11)(12)(13)

1 bis. Il Comitato esprime pareri facoltativi su istanza del Servizio competente in materia di biodiversità.

(14)

2. Il Comitato rimane in carica cinque anni ed è così composto:

a) il Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità, o suo delegato, che presiede il Comitato;

b) il Direttore del Servizio competente in materia di risorse forestali, o suo delegato, con funzioni di Vice Presidente;

c) il Direttore del Servizio competente in materia di pianificazione territoriale, o suo delegato;

d) il Direttore del Servizio competente in materia di produzioni agricole e zootecniche, o suo delegato;

e) il Direttore dell'Ente tutela patrimonio ittico del Friuli Venezia Giulia, o suo delegato;

f) quattro laureati, esperti, rispettivamente, in scienze naturali, fauna selvatica, scienze forestali, scienze agrarie, specializzati nel settore delle aree protette e dei siti Natura 2000; gli esperti in scienze naturali e fauna selvatica sono indicati dall'Università degli studi di Trieste, gli esperti in scienze forestali e scienze agrarie sono indicati dall'Università degli studi di Udine;

f bis) un rappresentante delle aree protette indicato congiuntamente dagli enti parco e dagli organi gestori delle riserve.

(7)(15)(16)(17)(18)(19)(20)

3. Qualora gli esperti di cui al comma 2, lettera f) o il rappresentante delle aree protette di cui al comma 2, lettera f bis), non siano indicati entro il termine di trenta giorni dalla formale richiesta, la Giunta regionale provvede alla loro individuazione.

(21)

4. Il Presidente può invitare nella seduta del Comitato, a titolo consultivo, esperti esterni o funzionari con incarichi attinenti alle materie in discussione.

5. I pareri del Comitato sono resi entro sessanta giorni; trascorso tale termine senza che sia stato reso il parere e il Comitato abbia rappresentato esigenze istruttorie,

l'Amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dal parere.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2021, è approvato, con deliberazione della Giunta regionale, il regolamento di funzionamento del Comitato.

(22)

7. La Direzione centrale competente in materia di biodiversità assicura l'attività di segreteria.

(23)

8. La Regione è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento del Comitato; il trattamento dei componenti esterni è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

9. Il Comitato, nella nuova composizione, è costituito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 20/2021. Sino alla sua costituzione le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve costituito con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2016, n. 258/Pres. (Legge regionale 42/1996, articolo 8. Ricostituzione del Comitato tecnico scientifico per le aree protette presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio).

(24)

Note:

1 Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 18/2004

2 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 1, L. R. 18/2004

3 Comma 4 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 18/2004

4 Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 14, comma 1, L. R. 7/2008

5 Articolo sostituito da art. 13, comma 12, L. R. 22/2010

- 6** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 5, L. R. 15/2016
- 7** Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
- 8** Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 20/2021
- 9** Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 20/2021
- 10** Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 20/2021
- 11** Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 1, lettera a), numero 4), L. R. 20/2021
- 12** Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 20/2021
- 13** Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 1, lettera a), numero 6), L. R. 20/2021
- 14** Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021
- 15** Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 20/2021
- 16** Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 20/2021
- 17** Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 20/2021
- 18** Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 20/2021
- 19** Lettera f) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 1, lettera c), numero 5), L. R. 20/2021
- 20** Lettera f bis) del comma 2 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera c), numero 6), L.

R. 20/2021

21 Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 20/2021

22 Comma 6 sostituito da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021

23 Parole sostituite al comma 7 da art. 6, comma 1, lettera f), L. R. 20/2021

24 Comma 9 sostituito da art. 6, comma 1, lettera g), L. R. 20/2021